

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63**

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORE - PERIODO 2024-2029.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quindici** del mese di **novembre** alle ore **13:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria - Sindaco	Sì
RAPEGNO Valter - Vice Sindaco	Sì
MARCENARO Pierfrancesco - Assessore	Sì
TOTALE PRESENTI	3
TOTALE ASSENTI	0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dr. Alberto CORSINI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità tecnica e contabile

VISTO: sulla proposta della presente deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000, il seguente parere:

FAVOREVOLE

da parte del:

**Responsabile
della regolarità contabile**
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Silvia GAGLIETTO)

**Responsabile
della regolarità tecnica**
Il Segretario comunale
(dott. Alberto CORSINI)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82 d.lgs. 267/00 con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Interno, viene determinata l'indennità di funzione per il Sindaco nonché per i componenti dell'organo esecutivo, che viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4.4.2000 avente ad oggetto "*Regolamento recante norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*" e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente, secondo la tabella A) allegata al predetto decreto;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede alcune maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTO l'art. 1, comma 54, l. 266/2005, ai sensi del quale "*Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.*"

VISTO l'art. 5, comma 7, d.l. 78/2010, che prevede una riduzione del 3% delle indennità degli amministratori, per i Comuni sino a 15.000, fatto salvo successivi ed eventuali congruagli;

VISTO l'art. 1, comma 135, lett. a), l. 56/14, in ordine all'individuazione del numero degli assessori, che ha consentito, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la nomina di massimo due assessori;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n.6508 del 24 aprile 2014 che, in riferimento a quanto disposto dalla l.56/14, ha dato disposizioni in merito alla spesa per le indennità di carica in oggetto, specificando che tutti i Comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di Amministratori indicati all'art. 16, comma 17, d.l. 138/11;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.56 del 26 novembre 2014 -esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono state rideterminate le indennità di funzione spettanti agli amministratori;

VISTO l'art. 57-*quater* decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che:

- al comma 1, ha introdotto il comma 8-bis dell'art. 82 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;
- ai commi 2 e 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l'art. 1 decreto del Ministro dell'Interno di concerto con Il Ministro dell'Economia e Delle Finanze del 23 luglio 2020, ai sensi del quale *“La misura mensile dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, ferma restando la riduzione del 10% disposta dall'art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005, sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;

VISTO l'art. 1, comma 583, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di Bilancio 2022*), che ha introdotto nuovi importi dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni e ha previsto fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;

DATO ATTO che il Comune di Rueglio è inserito nella fascia demografica “i) sino a 3.000 abitanti;

DATO ATTO che le modifiche introdotte dal predetto art. 1, comma 583, l. 234/2021, hanno effetto a regime dall'annualità 2024;

VISTO il d.m. 30 maggio 2022 che contiene in allegato il riparto dei fondi dello Stato ai Comuni per finanziare le maggiori spese derivanti dagli adeguamenti delle indennità agli Amministratori;

PRESO ATTO che l'importo assegnato a questo Comune per coprire i maggiori costi derivanti dall'incremento delle indennità di funzione dall'anno 2024 è pari a € 6.893,21;

RITENUTO opportuno rideterminare, per il periodo 2024/2029, gli importi delle indennità di funzione spettanti agli amministratori, senza superare la soglia del trasferimento statale assegnato a questo Comune, come indicato nel seguente prospetto:

INDENNITA' MENSILE LORDA		
SINDACO € 1.562,08	VICESINDACO € 212,83	ASSESSORE € 54,86

VISTO l'art. 81 d.lgs. 267/2000 che prevede che *"I sindaci [...] i membri delle giunte di comuni [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato."*;

VISTO l'art. 82, comma 1, d.lgs. 267/2000 ai sensi del quale *"[...] Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."*;

VISTO l'art. 10 d.m. 119/2000, ai sensi *"A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno"*;

VISTO il Bilancio di previsione – triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile DEL Servizio Affari Generali ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI RIDETERMINARE, per il periodo 2024/2029, gli importi delle indennità di funzione spettanti agli amministratori, senza superare la soglia del trasferimento statale assegnato a questo Comune, come indicato nel seguente prospetto:

INDENNITA' MENSILE LORDA		
SINDACO € 1.562,08	VICESINDACO € 212,83	ASSESSORE € 54,86

2. DI DARE ATTO che tali indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa ai sensi dell'art. 82, comma 1, d.lgs. 267/00;
3. DI ACCANTONARE una quota annua, pari a un'indennità mensile spettante al Sindaco per 12 mesi di mandato, per la corresponsione del trattamento di fine mandato al Sindaco, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno, come previsto dall'articolo 10 d.m.119/2000;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti finalizzati alla corresponsione delle indennità, compresi il provvedimento di impegno e liquidazione della spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di procedere alla liquidazione delle indennità relative al secondo semestre 2024 in tempi brevi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari di pubblicazione e successiva eseguibilità della presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alberto CORSINI)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Alessandro MALVASO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009)

N. 261 Registro Pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25/06/2025 all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo <http://www.comune.rueglio.to.it> per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.

Rueglio, li 25/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Alessandro MALVASO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Rueglio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Alberto CORSINI)
